



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 111 del 20.06.2019

COPIA

**Oggetto: Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dell'accordo annuale finalizzato all'utilizzo e al riparto tra i vari istituti contrattuali delle risorse decentrate per l'anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.75/2017, ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che con propria deliberazione n.104 del 22/05/2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

rilevato che:

- i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto ai fini;
- gli obiettivi sono disposti dal competente organo di direzione politica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili o stanziabili tenuto conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- le direttive devono indicare, in modo particolare, gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e riprese nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano della Performance del Comune di Sestu, nonché fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

visto il Piano delle performance 2019/2021 approvato con propria deliberazione n.42 del 14/03/2019;

dato atto che in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e dell'autorizzazione alla stipula fornita alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta n.77 del 07/05/2019;

dato atto che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) vengono quantificate dall'Amministrazione sulla base dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede l'inserimento di:
  - risorse stabili, che presentano certezza, stabilità e continuità;
  - risorse variabili, che presentano la caratteristica dell'eventualità e della variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

appurato che negli ultimi anni si sono succedute una serie di disposizioni che hanno inciso, in maniera limitativa, nella determinazione delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale dipendente, ovvero:

- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010 ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 ai sensi del quale, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del

trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ricordato che permane vigente l'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

vista la determinazione n. 623 del 13/06/2019 con la quale, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, l'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2019, per complessivi euro 194.938,51;

rilevato che l'articolo 8 del citato CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

atteso pertanto che si rende necessario procedere alla stipula di apposito accordo finalizzato al riparto, tra i vari istituti, delle risorse disponibili per l'anno 2019;

dato atto che i margini di contrattazione per la stipula del suddetto accordo annuale risultano essere piuttosto limitati tenuto conto della puntuale e dettagliata regolamentazione della maggior parte degli istituti effettuata nel CCDI 2019/2021 del 12/06/2019;

ritenuto di dover provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di contrattazione per la predisposizione e la successiva stipula dell'accordo annuale di utilizzo delle risorse decentrate relative al 2019, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la

presente non comporta in via diretta maggiori spese o diminuzione di entrata per l'Ente;

con votazione unanime,

#### DELIBERA

di impartire, tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva, alla delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della definizione, predisposizione e stipula in sede di contrattazione con la parte sindacale, dell'accordo annuale di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019, tenuto conto degli obiettivi ritenuti prioritari ai fini della realizzazione del Programma di amministrazione, del Piano delle performance 2019/2021, nonché dell'esigenza di assicurare determinate prestazioni al ricorrere di specifiche situazioni, le seguenti formali direttive minime:

- la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dovrà essere destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il perseguimento degli obiettivi e il merito;
- dovranno essere stanziati risorse sufficienti a garantire la reperibilità del personale dipendente nell'ambito degli interventi che potranno essere richiesti in corso d'anno al Centro operativo comunale (COC) in occasione delle allerte meteo, sulla base;
- in generale, le trattative dovranno essere ricondotte ai principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, avuto riguardo agli obiettivi dell'Amministrazione e alle finalità istituzionali dell'Ente;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 20/06/2019

IL RESPONSABILE  
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/06/2019** al **10/07/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/06/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/07/2019

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.06.2019